



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 40 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA SOCIETA' CONTROLLATA RABBIES ENERGIA 2 S.R.L..**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventitre** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FRANCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BRUSEGAN FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>LIBONI MARCELLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MICHELOTTI CRISTIAN</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RAO GIANFRANCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RAUZI ALESSIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ENDRIZZI PIERLUIGI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARINELLI CARLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **LIBONI MARCELLO** e **BRUSEGAN FEDERICO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **GOSETTI DANIELE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA SOCIETA' CONTROLLATA RABBIES ENERGIA 2 S.R.L..**

**RELAZIONE:**

La legge provinciale, 27 dicembre 2010, n. 27, (legge finanziaria per il 2011), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia e degli enti locali. Queste misure, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tengono luogo delle specifiche misure previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale, applicabile alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è in particolare assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull'organizzazione.

*L'articolo 8 della sopra citata legge provinciale, "Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica", dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "a previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*

Si evidenzia che la Provincia Autonoma di Trento ha già assunto, in adeguamento ai principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria dello Stato per il 2007), una specifica disciplina per il contenimento della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta dagli enti locali, attraverso la legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7 che, con l'articolo 35, ha introdotto l'articolo 18 bis alla legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Questa normativa dispone che la regolamentazione del numero di componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta e diverse da quelle controllate dalla Provincia, rientri nell'ambito della disciplina relativa al patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali. La medesima normativa provinciale, con riferimento, invece, alla regolamentazione dei compensi relativi al presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione, richiama l'applicazione della disciplina statale in quanto compatibile con

l'ordinamento regionale e provinciale. Aggiunge, inoltre, un esplicito riferimento ai compensi attribuibili dalle società partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente dei consigli di amministrazione, affermando che, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, spetta al patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, individuare i limiti a detti compensi. Si è data attuazione alla citata disciplina provinciale mediante la sottoscrizione, in data 31 maggio 2007, di un apposito Protocollo d'intesa integrativo al Patto di stabilità siglato precedentemente in data 31 ottobre 2006.

Con il Protocollo dd. 20.09.2012, sottoscritto in attuazione del citato articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, si introducono delle ulteriori misure per il controllo e per il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali rispetto a quelle previste nel precedente Protocollo siglato in data 31 maggio 2007.

Si da atto ora come l'Amministrazione Comunale di Malè, giusta deliberazione consiliare n. 24 dd. 29.03.2010, abbia approvato la partecipazione del Comune, per una quota pari al 38,4% del capitale sociale, alla Società Rabbies Energia 2 s.r.l., società alla quale è stato poi possibile affidare il mandato di costruire e gestire una nuova centrale idroelettrica sul torrente Rabbies anche per conto dei Comuni di Rabbi (partecipazione al 21,6%) e di Trentino Energia S.p.a. (partecipazione al 40%).

In attuazione del predetto documento, che come detto impegna anche l'Amministrazione comunale di Malè, socio di riferimento, si è ritenuto di dover proporre e far sottoscrivere l'allegato documento, atto a mezzo del quale vengono indicate le misure più opportune ed efficaci, oltre a quelle minime obbligatorie comunque richieste dalla normativa provinciale, perché Rabbies Energia 2 imposti scelte gestionali improntate al rispetto dei predetti principi e vincoli.

E' importante ricordare ancora che il Comune, in veste di maggior azionista, debba farsi parte attrice perché si addivenga finalmente e comunque alla approvazione del suddetto testo vero che in data 27 dicembre 2013 era stato inoltrato quale proposta soggetta a valutazione al Comune di Rabbi ed alla Società perché lo presentasse in un C.d.A. a vantaggio anche del socio privato senza che di ciò si sia avuto riscontro.

Quale socio di controllo si è predisposto un documento che determina tetti di spesa e limiti operativi alla società partecipata nonché, più in generale, la possibilità di dettare linee di indirizzo agli Organi di amministrazione che hanno obblighi di informare puntualmente e costantemente i soci circa l'andamento generale.

Con il presente Protocollo si vuole, inoltre, affermare il principio per il quale le Rabbies Energia 2 deve adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica. Al riguardo si evidenzia che il criterio seguito nel Protocollo è quello di differenziare le misure per il controllo e per il contenimento delle spese a seconda delle specifiche situazioni.

Propone pertanto che se ne definisca l'approvazione cosicché, nell'immediato il Presidente della Società ed i Soci possano addivenire alla sua sottoscrizione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto.

Visto lo schema di protocollo per l'esercizio della governance nella società a capitale misto Rabbies Energia 2 S.r.l. allegato alla presente deliberazione.

Giudicato detto strumento, da stipularsi ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L, idoneo al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione di indirizzo e controllo da parte della compagine pubblica, anche a garanzia del rispetto del *Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi e che non si rende pertanto necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il protocollo per l'esercizio della governance della società a capitale misto pubblico-privato Rabbies Energia S.r.l., come da schema che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il suddetto documento ad esecutività della presente e comunque nel minor termine possibile.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 11 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato  
F.to GOSETTI DANIELE

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.09.2014** al giorno **04.10.2014**

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il 05.10.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè, 05.10.2014**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

**Malè,**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---